

CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO

1. Campo di applicazione

1.1 Le seguenti condizioni generali relative ai mandati («CG di mandato») disciplinano il rapporto contrattuale tra la Società svizzera di radiotelevisione, tutte le sue succursali e società affiliate («mandante») e il mandatario («mandatario») (mandato ai sensi dell'art. 394 segg. CO):

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (CHE-102.978.667)
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-460.782.578)
 - RTR Radioteleviziun Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e televisiun (CHE-490.337.869)
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-348.079.846)
- **Società affiliata:**
 - SWISS TXT SA (CHE-108.141.194)

1.2 È esplicitamente esclusa l'applicazione delle condizioni generali o contrattuali del mandatario.

1.3 Le prestazioni che le parti sono tenute a rendersi reciprocamente sono concordate in conformità al punto 2.1 e le presenti CG di mandato costituiscono parte integrante di tale rapporto di mandato («contratto»).

1.4 In caso di incongruenze tra le presenti CG di mandato e un contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.

2. Stipulazione di un contratto

2.1 Un contratto viene stipulato:

- per iscritto e con firma giuridicamente valida (la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa) in originale o via fax oppure
- per via elettronica (per firma elettronica semplice, PDF o tramite la piattaforma per le ordinazioni della mandante).

3. Compenso

3.1 La mandante non deve alcun compenso o altro indennizzo al mandatario a fronte della fornitura o della modifica di offerte o per visite, dimostrazioni e altri lavori preparatori del mandatario.

3.2 Il compenso dovuto dalla mandante a fronte delle prestazioni del mandatario deve essere specificato da quest'ultimo nell'offerta o nel contratto secondo le istruzioni della mandante, a titolo di prezzo fisso, di tetto massimo o secondo il dispendio. In mancanza di istruzioni da parte della mandante si applica un tetto

massimo.

3.3 Qualora, anziché tariffe orarie vengano addebitate tariffe giornaliere, si considera un giorno/persona di 8 (otto) ore, calcolando le frazioni di giornata proporzionalmente. Non vengono pagati supplementi.

3.4 Le spese, ad esempio di viaggio, vitto e alloggio, sostenute nello svolgimento delle prestazioni sono comprese nei prezzi indicati nel contratto.

3.5 Si considera tempo di lavoro solo il tempo effettivamente impiegato, escluso il tempo di viaggio.

3.6 L'imposta sul valore aggiunto deve essere esposta separatamente nell'offerta e nel contratto.

4. Fattura e condizioni di pagamento

4.1 La fatturazione si effettua con cadenza mensile in base ai rapporti di lavoro, visti settimanalmente dalla mandante.

4.2 Il pagamento della fattura viene eseguito dalla mandante entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. In caso di prestazioni incomplete e/o difettose, il pagamento sarà sospeso sino al corretto adempimento delle prestazioni da parte del mandatario.

4.3 Il saldo di una fattura non comporta la rinuncia al diritto di contestare i difetti delle prestazioni fatturate e non fatturate.

5. Luogo di adempimento e obblighi di collaborazione

5.1 Luogo di adempimento per le prestazioni è il sito stabilito dalla mandante. Qualora la mandante non abbia provveduto a indicarlo, il luogo di adempimento sarà la sede della mandante.

5.2 Gli eventuali obblighi di collaborazione della mandante sono definiti nel contratto.

6. Ricorso a terzi e/o ad Intelligenza Artificiale (AI)

6.1 Qualora per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, il mandatario faccia ricorso a terzi, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione scritta della mandante, la quale non potrà negarla senza un valido motivo. In caso di ricorso a terzi, il mandatario trasferirà su di essi gli obblighi contrattuali.

6.2 Il mandatario può utilizzare l'IA per fornire i propri servizi. Si impegna a garantire che i sistemi di IA utilizzati siano conformi alle disposizioni di legge applicabili e siano sviluppati e gestiti secondo lo stato attuale della tecnica. Si impegna a informare il cliente sull'uso dell'IA e a garantire che le decisioni e i risultati dell'IA siano comprensibili e trasparenti.

7. Disposizioni di sicurezza

7.1 Qualora il mandatario svolga le proprie prestazioni nei locali della mandante, è tenuto a rispettarne le istruzioni e le disposizioni di sicurezza, nonché il regolamento interno.

8. Esecuzione

- 8.1 Il mandatario si impegna a svolgere le proprie prestazioni con competenza e fedele e diligente esecuzione, secondo lo stato della scienza e della tecnica, nonché applicando il know-how disponibile e acquisito.
- 8.2 Il mandatario è tenuto ad informare regolarmente la mandante in merito all'avanzamento dei lavori ed ad immediatamente per iscritto (o via e-mail) le eventuali circostanze in grado di pregiudicare il corretto adempimento a norma del contratto. La mandante dispone in qualsiasi momento di un diritto di controllo e informazione su tutti gli elementi del contratto.
- 8.3 Il mandatario impiega esclusivamente collaboratori attentamente selezionati e ben preparati, rispettando in particolare l'interesse della mandante alla continuità.

9. Diritti di terzi / esonero

- 9.1 Il mandatario esonera la mandante da qualsiasi responsabilità imminente o passata in giudicato per la violazione di diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà o su beni immateriali) o altre pretese avanzate da terzi (compresi diritti da responsabilità civile per il prodotto).

10. Diritti di protezione

- 10.1 Le informazioni, la documentazione, i materiali e le attrezzature ("informazioni") messi a disposizione dalla mandante per l'esecuzione di un contratto o eventuali altri dispositivi restano di proprietà della stessa, possono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento del contratto e dietro richiesta devono essere restituiti dal mandatario alla mandante immediatamente e in perfetto stato in qualsiasi momento e comunque di sua iniziativa dopo la cessazione d'un contratto. Tali informazioni non possono essere inserite nei sistemi di IA dal fornitore IT senza il consenso scritto della cliente.
- 10.2 Tutti i diritti (compresi i diritti di proprietà e/o i diritti di protezione aziendali) sui risultati ottenuti dal mandatario nell'ambito delle sue prestazioni (comprendenti tra l'altro invenzioni, design, know-how, programmi, documentazioni, reportage, progetti, schizzi o calcoli) si considerano interamente ed esclusivamente ceduti alla mandante. È esclusa la concessione al mandatario di qualsiasi indennità in aggiunta al compenso complessivo stabilito per contratto per la cessione dei diritti alla mandante.
- 10.3 Cifra 10.1 e 14.2 si applicano anche a tutte le informazioni o ai risultati delle prestazioni generati dall'uso dell'IA (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, invenzioni, progetti, know-how, programmi, documentazione, relazioni, piani, schizzi o calcoli).

11. Obbligo di segretezza

- 11.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere l'obbligo di segretezza su qualsiasi informazione segreta della controparte, in particolare informazioni riservate, segreti aziendali e commerciali, di cui fossero messe al corrente nell'ambito di un contratto o di cui venissero in altro modo a conoscenza, o comunque a non utilizzarla o rivelarla a terzi. Sarà inoltre compito delle parti assicurarsi che l'obbligo di segretezza non

venga infranto dai propri soci, dirigenti o altri collaboratori o personale ausiliario. Tali obblighi perdurano per un periodo di 3 (tre) anni anche dalla cessazione d'un contratto.

- 11.2 Il mandatario si impegna a non memorizzare o elaborare informazioni segrete o riservate della cliente nei sistemi AI.

12. Assicurazioni ed il personale a prestito

- 12.1 Il mandatario svolge le proprie prestazioni in veste di persona giuridica oppure di lavoratore indipendente e non ha alcun rapporto di lavoro dipendente con la mandante. Egli conferma che le assicurazioni previste dalla legge (in particolare le assicurazioni contro gli infortuni, la malattia, pensionistiche, AVS, AI, responsabilità civile, ecc. ovvero assicurazioni analoghe nel proprio Paese) sono di sua esclusiva responsabilità e che i relativi premi e le prestazioni sono stati interamente pagati. Qualora l'assicurazione sociale dovesse richiedere pagamenti suppletivi alla mandante, quest'ultima ha la facoltà di esigere da parte del mandatario il pagamento della metà dei contributi sociali.
- 12.2 Il mandatario dichiara di rispettare la legge sul collocamento (LC) e le relative leggi cantonali eventualmente applicabili. In caso di violazione di tali norme di legge egli sarà tenuto a risarcire i danni alla mandante (si considera danno anche un'ammenda).

13. Disposizioni di protezione e di comportamento

- 13.1 Il mandatario garantisce particolarmente la protezione della dignità e dei diritti della personalità dei propri collaboratori e si accerta che vengano applicate condizioni di lavoro conformi alla legge ed eque che in qualsiasi momento vengano rispettati gli orari di lavoro e i giorni di riposo. Il mandatario garantisce un ambiente di lavoro esente da pericoli, in linea con i trattati internazionali, le leggi e le norme (es. norme di associazioni) relative alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.
- 13.2 Il mandatario si impegna ad attenersi rigorosamente particolarmente a tutti i trattati internazionali, alle leggi e alle norme rilevanti (es. norme di associazioni) contro lo sfruttamento e la discriminazione e non tollera, né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi, qualsivoglia forma di lavoro forzato o minorile, di lavoro nero o di pratiche volte ad eludere il pagamento delle imposte. In particolare, il mandatario è tenuto a rispettare gli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile (Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT); inoltre, in caso di servizi ricorrenti, il mandatario è tenuto a effettuare di propria iniziativa un'analisi annuale dei rischi e a comunicarne i risultati alla mandante per iscritto o per e-mail. La mandante dovrà quindi verificare se il rischio originario di provenienza di minerali e metalli da aree ad alto rischio non sussiste ancora e/o se il rischio di lavoro minorile è ancora basso (Art. 3, 7 e 8 ODiT). Il mandatario si impegna a riferire costantemente per iscritto o per e-mail su tutte le misure adottate per rispettare l'ODiT e a

fornire alla mandante le informazioni richieste in qualsiasi momento.

- 13.3 Il mandatario condanna particolarmente qualsiasi forma di corruzione diretta o indiretta o di riciclaggio di denaro e si impegna a non tollerare tali pratiche né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi.
- 13.4 Il mandatario si impegna a rispettare particolarmente la legge sulla protezione dei dati e le eventuali disposizioni particolari in materia della cliente. Il mandatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati e garantire la sicurezza durante l'utilizzo dell'IA. Deve garantire che il trattamento dei dati personali nei sistemi di IA avvenga esclusivamente su una base legale valida. Questi dati non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli legittimamente indicati.
- 13.5 Il mandatario garantisce particolarmente l'osservanza secondo contratto di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione tra il luogo di provenienza a quello d'adempimento. Egli informa la mandante per scritto su limitazione delle esportazioni del paese di provenienza.

14. Entrata in vigore e cessazione di contratti

- 14.1 Un contratto entra in vigore al momento della stipulazione.
- 14.2 Il contratto cessa all'atto dell'adempimento, alla scadenza o per motivi legali specifici, fermo restando che si applica la regola seguente:

Entrambe le parti hanno il diritto di rinunciare a una prestazione concordata contrattualmente o a recedere dal contratto con un preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni di calendario. In caso di rinuncia a una prestazione o di recesso da parte della mandante, il mandatario ha diritto esclusivamente a un adeguato indennizzo delle spese.

- 14.3 Inoltre un contratto può essere disdetto senza preavviso, con riserva del risarcimento danni, se
- 14.3.1 una delle parti viola uno o più obblighi previsti dalle presenti CG di mandato o d'un contratto senza porre rimedio alla violazione contrattuale entro 30 (trenta) giorni di calendario da una relativa diffida scritta oppure
- 14.3.2 la parte interessata è oggetto di procedura fallimentare o le viene concessa una moratoria concordataria oppure concede ai propri creditori un concordato stragiudiziale.

15. Disposizioni finali

- 15.1 Corrispondenze, fatture ecc. del mandatario devono riportare il numero d'ordine indicato dalla mandante nel contratto o nell'ordine.
- 15.2 L'utilizzo di rapporti commerciali con la mandante o delle denominazioni commerciali e dei marchi della stessa a scopo pubblicitario è consentito unicamente previo consenso scritto della mandante.
- 15.3 Salvo previo consenso scritto della mandante, il mandatario non è autorizzato a cedere a terzi i diritti ed i doveri in capo allo stesso in virtù di un contratto.
- 15.4 Il mandatario non ha la facoltà di compensare i propri

crediti

- 15.5 Le presenti CG Mandato e tutti i contratti sono soggetti al **diritto svizzero**.

- 15.6 Il **foro competente esclusivo** per le eventuali controversie connesse alle presenti CG e/o ai contratti è stabilito come segue:

➤ **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione a **Berna**

➤ **Succursali:**

- RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, a **Losanna**
- SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, a **Zurigo**
- RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Lugano**
- RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e television, a **Coira**
- SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione SSR, a **Berna**

➤ **Società affiliata:**

- SWISS TXT SA a **Bienne**

* * * * *